

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** PROD. AGR. ZOOT., TRASF., COMM. DIV. ATT. AGRIC.

## DETERMINAZIONE

N. G01011 del 03/02/2014

Proposta n. 1506 del 31/01/2014

**Oggetto:**

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Rinnovo autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale equina privata. Ditta: "FALASCA EGIDIO" - Petrella Salto (RI) - Codice stazione RI0236E. Quinquennio 2014 - 2018.

**Proponente:**

Estensore	D'ACUNTO LAURA	_____
Responsabile del procedimento	D'ACUNTO LAURA	_____
Responsabile dell' Area	N. BIONDINI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”. D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”. D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

Rinnovo autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale equina privata.

Ditta: “FALASCA EGIDIO” – Petrella Salto (RI) – Codice stazione RI0236E.

Quinquennio 2014 – 2018.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,  
CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con legge n. 134/2012;

PRESO ATTO della domanda presentata all’Area Decentrata Agricoltura di Rieti il 27/08/2013 ed acquisita al protocollo della predetta Area al n. 318909 del 27/08/2013, con la quale Falasca Egidio, in qualità di titolare della ditta medesima, ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina privata, sita in Comune di Petrella Salto (RI), località Casabianca;

VISTO il verbale trasmesso dall’Area Decentrata Agricoltura di Rieti alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo RURale, Caccia e Pesca con nota n. 22227/GR/04/13 del 15/01/2014, acquisita dalla Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi con Prot. N. 52198 del 29/01/2014, con il quale l’apposita Commissione provinciale ha proposto di accogliere la sopra citata domanda per il rinnovo dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina privata, in favore della ditta “FALASCA EGIDIO”, sita in Comune di Petrella Salto (RI), località Casabianca, ai sensi del sopra richiamato D.M. 19 luglio 2000, n. 403, nonché delle

indicazioni operative di competenza regionale di cui al documento approvato con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128;

## DETERMINA

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante del presente Atto:

- 1) di rinnovare alla ditta “FALASCA EGIDIO”, Codice Fiscale FLSGDE49B16G513K, rappresentata dal titolare Falasca Egidio, nato a Petrella Salto il 16/02/1949 ed ivi residente in località Casabianca, l’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina privata sita in Comune di Petrella Salto (RI), località Casabianca, per il quinquennio 2014 – 2018.
- 2) di prendere atto che nella stazione operano i sotto indicati cavalli stalloni:
  - n. 1 di razza Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido (T.P.R.);
  - e che è ivi praticata la monta brada all’interno della particella n. 287 del Fg. n. 14 del Comune di Petrella Salto.
- 3) di stabilire che:
  - a) la stazione non è autorizzata all’inseminazione artificiale con impiego di seme equino fresco prelevato dagli stalloni che operano nella stazione medesima;
  - b) alla predetta stazione di monta è confermato il codice univoco a livello nazionale: RI0236E;
  - c) il termine di validità della suddetta autorizzazione è il 31 dicembre 2018;
  - d) per il rinnovo dell’autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 settembre 2018;
  - e) la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato. La Regione può revocarla qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti all’articolo 6 del regolamento, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell’autorizzazione medesima;
  - f) il gestore della stazione di monta naturale equina è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti all’articolo 6 del D.M. 19 luglio 2000 n. 403, e richiamati al punto 1 del documento approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128.
- 4) di incaricare l’Area Distaccata Agricoltura di Rieti di notificare la presente Determinazione a Falasca Egidio in qualità di titolare della sopra citata stazione di monta equina.

Non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, articolo 18, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con legge n. 134/2012.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il Direttore  
Dott. Roberto Ottaviani